

MONITORE ROMANO

CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

Il *Monitore Romano* uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I prezzi vengono fissati

A Roma per trimestre 2 50
 Alle Province (franco) 2 80
 All' Estero franco fino ai Confini. 2 80

AVVERTENZE

Le lettere e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione del *Monitore Romano*, in Roma nella Tipografia Salviucci in Piazza de' Santi XII Apostoli.

GIORNALE UFFICIALE

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE.

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temp. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
5 febbrajo { Ore 7 antim.	Poll. 28 lin. 5,0	— 2, 4°	28'	N. d.	Ser. nuv. sp.	Dalle 9 pomer. del 4 febbrajo fino alle 9 pomer. del 5. Temperat. mass. + 7,5 Temperat. min. — 2,3.
» 3 pomer.	» 28 » 4,0	+ 7, 4	61	Calma.	Ser. nuv. sp.	
» 9 pomer.	» 28 » 4,0	+ 1, 5	30	Calma.	Ser. nuv. sp.	

ROMA 6 febbrajo.

PARTE UFFICIALE

DECRETO.

DISPOSIZIONI DI LEGGE CIVILE

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO

Vista l'urgenza;

Considerando che la compilazione compiuta del Codice Civile non può essere affrettata senza compromettere la maturità e perfezione che deve qualificare nell'epoca attuale un'opera vasta, profonda, piena di ardui problemi da sciogliere, la quale altronde è il primo fondamento del ben essere di ciascun individuo, dell'ordine e della prosperità di ogni società;

Che frattanto era necessario di provvedere senza dilazione in questo non breve intervallo con alcune delle principali, più sostanziali e più importanti riforme, all'inconveniente di conservare ancora per un tempo più o meno lungo l'antica legislazione con tutte quelle lagune, quegli anacronismi, e quelle perplessità che sempre disastrose riescono, più che mai intollerabili nell'avanzamento delle moderne società contro l'armonia delle altre istituzioni, e colla rivoluzione politica dei grandi principj;

HA DECRETATO E DECRETA:

1. Dall'epoca del presente decreto avranno luogo, per supplire alla mancanza di un Codice compiuto in materia civile, le seguenti disposizioni:

TITOLO I.

DELLO STATO CIVILE E DIRITTI DELLE PERSONE.

2. Gli atti dello stato civile, cioè nascita, matrimonio e morte, per gli effetti della legge, appena istituiti gli uffici relativi, non potranno farsi costare che mediante i registri de' medesimi, a riserva di casi straordinari, come viaggi marittimi, assenza, atti presso lo straniero, ed altri simili.

3. Una legge particolare al più presto regolerà questa importante materia.

4. La patria potestà cessa quando il figlio, o la figlia, sieno pervenuti alla età maggiore.

5. Anche prima della età maggiore cessa col matrimonio dell'uno, o dell'altra.

6. Insieme alla potestà cessa il diritto di usufrutto, e quello di amministrare i beni de' figli.

7. L'usufrutto su i beni de' figli dopo la morte del padre compete alla madre superstite, fino alla emancipazione legale e volontaria de' medesimi.

8. L'usufrutto competente ai genitori non si estende ai beni che i figli acquistano colla propria industria di qualunque specie essa sia, nè a quelli che a titolo gratuito conseguirono colla espressa esenzione da tale usufrutto.

9. Il padre, o altro ascendente, che, in forza della presente legge, verrebbe a perdere l'usufrutto su i beni del figlio non ammogliato, lo conserverà per un triennio dalla data della medesima.

10. L'obbligo degli alimenti per diritto di sangue non si estende ai collaterali. Bensì tra fratelli o sorelle, anche unilaterali, ha luogo colla tassa degli alimenti puramente necessarij.

Fra il socero e il genero, o la nuora, è conservata la regola vigente.

11. La donna di età maggiore non ha bisogno di veruna solennità per contrarre obbligazioni, o alienare beni di qualsivoglia specie.

12. Non potrà però se maritata obbligarsi, nè fare alienazioni nel senso più ampio, che comprende servitù, ipoteca o altro vincolo, nè acquistare a titolo oneroso, senza l'assenso del marito, anche in istato di separazione legale.

13. Se il marito abbia interesse nell'affare, o non voglia senza ragione prestare il consenso, o nol possa perchè minore, interdetto, assente, o in istato di grave pena, l'atto dev' essere autorizzato dal giudice o tribunale competente.

14. Il testamento della moglie non ha bisogno di autorizzazione.

15. Negli oggetti della propria negoziazione la moglie commerciante non soggiace all'obbligo dell'autorizzazione.

16. Le femmine, attesa la reintegrazione ai diritti delle successioni, dalle quali erano escluse, e la proibizione delle rinunce alle successioni future, non hanno più diritto, per disposizione di legge, di farsi costituire dal padre o da altri congiunti la dote in occasione di matrimonio o altra qualunque. Se verrà loro assegnata, sarà imputata nella successione a termini di ragione.

17. La interdizione e la deputazione di curatore, economo, e qualunque altra disposizione di tal genere, non può essere ordinata che dai tribunali colle regole di procedura.

18. È abolita la consuetudine di farlo per rescritto sovrano, o altro atto governativo.

19. Sono quindi revocate le interdizioni e deputazioni di curatori, economi, o consulenti, sia ad istanza della stessa persona, sia comunque provocate, e ordinate per rescritto del principe. Le persone che n'erano colpite sono immediatamente reintegrate al libero esercizio de' diritti civili, salvo il diritto per gli interessati di provocarne in appreso dal tribunale competente le opportune provvidenze.

20. Il prodigo non è sottoposto alla interdizione come i dementi, e i furiosi. Potrà, ad istanza del conjugo o de' congiunti, venire assoggettato ad un consulente, senza l'assistenza del quale gli è proibito di stare in giudizio, transigere, prendere danaro a prestito, riscuotere capitali, e rilasciarne la liberazione; alienare, o ipotecare i beni.

TITOLO II.

DEL DOMINIO.

21. Il dominio delle cose si trasferisce col semplice titolo che ne ha per oggetto l'acquisto senza la tradizione, l'effetto della quale, quando sia reale ed effettiva, ha rapporto solo al possesso.

TITOLO III.

DELLE SERVITÙ.

SEZIONE I.

Della comunione de' muri.

22. Qualunque proprietario il di cui suolo sia immediatamente contiguo ad un muro, sia nell'abitato, sia ne' campi, ha la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del valore di ciò che vuol fare comune tanto nel muro stesso, che nel suolo sul quale è elevato.

23. Oni muro che serve di divisione a due fabbriche fino alla sommità della più depressa, o che serve a dividere spazj ed aree qualunque senza fabbriche al medesimo addossate, si presume comune, se non vi è prova, o indicazione locale in contrario.

24. Nella vendita di un edificio contiguo ad altro del venditore medesimo, si presume venduta la metà del muro, che serve di separazione.

25. Le necessarie riparazioni e ricostruzioni del muro comune sono a carico dei comproprietarij in proporzione del condominio. Niuno però può pretendere

che siano fatte in un tempo, o in un modo, che rechi maggiore aggravio all'altro.

26. Può il compadrone esimersi da tal obbligo, abbandonando il dominio del muro al comproprietario, purchè non sostenga un edificio che esso seguiti a ritenere dopo l'abbandono suddetto.

27. Se il muro comune divide due aree di diversa elevazione, il padrone dell'area superiore deve caricarsi esclusivamente dei danni cagionati al muro dalla spinta del proprio terreno.

28. Nelle città e loro sobborghi, i vicini possono scambievolmente costringersi a costruire e riparare a spese comuni i muri divisorj delle case, de' cortili, giardini, ed altre aree. La misura del muro sarà determinata dai regolamenti, ed usi locali. Ove non esistano, l'altezza del muro sarà di palmi dodici, e la grossezza di palmi due.

29. Qualunque sia il muro comune, ancorchè destinato semplicemente a dividere, ogni compadrone colle dovute cautele, e senza danno o pericolo dell'altro, può appoggiarvi una fabbrica, ed immettervi travi.

30. Può altresì innalzarsi a proprie spese il muro comune da un compadrone, il quale in tal caso deve mantenere a suo carico l'aggiunta novella, e far l'occorrente per preservare il muro comune da qualunque danno pel maggior peso dell'alzamento.

31. Chi vuol ingrossare, o in altra maniera consolidare, o rendere di miglior qualità il muro comune, può farlo, ma a sue spese, e nel proprio suolo.

32. I vicini che non hanno contribuito all'acquisto dell'alzamento del muro comune, possono acquistare la comunione, pagando la metà della spesa ed il valore della metà del suolo occupato per la grossezza maggiore, che si è dovuta aggiungere per rendere il muro capace dell'alzamento.

33. Le disposizioni sulle intercapedini, su i contromuri, ed altre cautele sopra prescritte per la formazione de' pozzi, latrine, ed altre opere nocive, o pericolose, in vicinanza de' muri, sono applicabili ai compadroni del muro comune, che vogliono formarle presso il medesimo.

34. Non si può da un compadrone fare incavo alcuno nel corpo del muro comune, nè applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova opera, senza prima denunciarlo all'altro, e senza aver fatto determinare in caso di opposizione i mezzi necessari, perchè la innovazione riesca innocua.

35. Gli incavi e le opere non potranno mai eccedere la metà della grossezza del muro comune, a riserva delle travi, le quali si potranno immettere per tutta la grossezza, ad eccezione di cinque once.

36. Non si possono nel muro comune formar finestre, sia a prospetto, sia solamente a luce, e con altra qualunque cautela, nè aperture di qualsivoglia sorte, senza il consenso dei comproprietarij.

37. Le finestre, ad aperture formate nel muro comune, col consenso anche espresso dei compadroni, quelle altresì che si sono formate nell'alzamento fatto a spese di un solo, si potranno oscurare dal vicino che voglia innalzare la sua fabbrica al pari o al di sopra delle medesime, dopo un lasso qualunque di tempo.

38. La stessa disposizione è applicabile al caso che si renda comune il muro contiguo, che spettava privatamente al vicino, per le finestre o aperture che vi avesse precedentemente formate.

SEZIONE II.

Delle vedute ed altre servitù ne' fondi urbani.

Non si possono ritenere finestre, balconi, o altre vedute a prospetto verso il sito del confinante, entro la distanza di due canne, o sia di misura metrica, se la veduta sarà diretta, o sia di faccia; entro quella di palmi sei, se la veduta sarà laterale.

La veduta è laterale, allorchando il muro in cui è aperta forma un angolo colla linea di confine della proprietà del confinante, in guisa che non si può questa riguardare se non ch'è obliquamente.

39. Gli estremi per la misura di questa distanza

sono i punti più prossimi tra la linea di confine delle due proprietà, e quella della parte del muro in cui si è formata la veduta. Se la veduta è per mezzo di loggia, o altro oggetto, si considera, per misurare la distanza la parte più esteriore del medesimo.

Nelle vedute di angolo si considera all'effetto suddetto il lato della finestra, o dell'oggetto più prossimo al fondo altrui.

40. Entro le preindicate distanze, le finestre o vedute qualunque potranno essere soltanto lucifere.

41. Sono lucifere le finestre formate all'altezza di sei piedi dal suolo della camera ove si trovano.

42. Le medesime dovranno essere guarnite di ferrata o di pietre disposte a cancello, in modo sufficiente alla sicurezza.

43. Lo stillicidio, i canali, ed emissarij degli edificj debbono collocarsi in modo che da essi le acque piovane, e molto più le immondezze, non cadano nel fondo del vicino.

SEZIONE III.

De' padroni di parti diverse di uno stesso edificio.

44. Se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, le fondamenta, le colonne, i pilastri, i muri maestri, che sostengono l'edificio tanto al di fuori che nell'aree vuote interiori, il tetto, il vestibolo, la porta comune, l'atrio e i comodi generalmente di cui si gode da tutti in comune, sono a carico di tutti i padroni delle diverse parti della casa.

Il contributo è in ragione della stima della porzione di edificio competente a ciascuno.

45. Il pavimento di ciascun piano, quanto al mattonato, è a carico del padrone che vi cammina sopra.

La spesa del solaro sottoposto è comune al padrone superiore e inferiore, quanto alle travi, travicelli e tavole.

La copertura o fodera del trave, e tutto il resto relativo al solaro, è a carico del padrone inferiore.

46. Se la stanza è a volta, la stabilità e gli ornati della volta sono a carico del padrone inferiore.

La rinfancatura così detta al terzo, ed il rustico, sono a carico comune del padrone inferiore e superiore.

La rinfancatura in piano, unitamente al mattonato sono a carico del padrone a cui serve di piancito.

47. La scala è a carico di tutti quei che se ne servono per ascendere alla propria abitazione.

I proprietari dei piani inferiori non contribuiscono alla porzione di scala che conduce dal proprio ai piani superiori.

Se ne dovessero usare per recarsi ad una loggia, soffitta, o altro comodo superiore separato dalla propria abitazione, vi si avrà proporzionato riguardo.

48. La spesa per condurre l'acqua, la costruzione, o ristaurò della fonte, vasche e pozzo, è comune a tangenti eguali per tutti i diversi piani.

49. Nella contribuzione per le latrine e per le cloache, si avrà riguardo al numero degli sbocchi de' cessi ed altri emissarij di sordidezza, che si ritiene ciascuno de' compadroni.

50. È a carico comune di tutti i compadroni, in ragione del valore della rispettiva porzione, il mantenimento del cornicione e degli ornati esteriori della fabbrica. Da niuno può alterarsi l'ornato e simmetria generale dell'edificio.

51. Cadendo in tutto o in parte un edizio spettante a più persone per distinte porzioni, ha diritto ciascuna di ripristinare la propria. Gli altri debbono o concorrere per la lor parte a ciò che necessita a tal'effetto, o abbandonare ogni diritto a chi vuol ripristinare.

La divisione dell'area dopo la caduta dell'edificio, spettante in simil modo a più persone, si effettua tra tutti i padroni de' diversi piani o posti qualunque, in ragione del valore della porzione rispettiva d'ognuno, salvi i regolamenti pubblici relativi alla occupazione e devoluzione allo Stato o al Comune delle fabbriche e di cui padroni non ne curano la riparazione.

52. Le servitù attive e passive sussistono dopo la ricostruzione di un muro o di una casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè non sia decorsa prescrizione prima della ricostruzione.

SEZIONE IV.

Di alcune servitù rustiche.

53. I diritti di pascolare, di far legna, ed esercitare altri atti di servitù attiva nel territorio sulle altrui proprietà competenti, sia agli abitanti, sia all'antico signore, sia ad altri a titolo gratuito o con una fida determinata, cessano a datare dal principio del prossimo anno 1850.

54. In correpettività di tal perdita verrà imposto un canone proporzionato a favore del Comune o di quello che godeva di questo diritto, a carico dei proprietari de' beni che soggiacevano a tal servitù. Questo canone sarà sempre redimibile.

Una legge particolare determinerà le condizioni della sua liquidazione.

55. Sono però conservati i diritti di pascolare o di far legna sulle montagne, su i boschi e sulle terre per la loro condizione non suscettiva di coltivazione e di miglioramento.

56. È riservato ad una decisione particolare la quistione sulla qualità baronale o allodiale delle corrisposte di quinte, seste, ottave e decime, di altra specie, che si percepiscono dagli antichi signori territoriali, o loro successori sopra una parte, o sulla universalità del territorio, e così di quello di far fide, calcare, esigere risposte sulle case così dette nelle montagne e boschi di dominio comunale o privato.

SEZIONE V.

Della servitù de' molini ed altri opifizj.

57. Le privative delle mole e dei molini, valche, e qualsivoglia altro opificio, godute sia da Comuni sia da altre qualsivoglia persone tanto per l'effetto della coazione ad usarne, quanto per l'effetto di proibirne ad altri la costruzione, sono abolite.

TITOLO IV.

Delle successioni legittime.

58. Nelle successioni intestate è abrogata la esclusione delle femmine e loro discendenti in concorso de' maschi, e degli agnati. Gli eredi dell'uno e l'altro sesso dell'agnazione e della cognazione succedono indistintamente nella forma del diritto comune.

TITOLO V.

Delle disposizioni di ultima volontà in genere.

59. Sono abolite le disposizioni del diritto comune.

1. Sulla necessità della istituzione dell'erede.

2. Sulla proibizione che rimanga l'eredità, parte testata, parte intestata. Se il testatore non fece che disposizioni particolari, la successione è deferita nel resto all'erede legittimo.

3. Sulla legge Falcidia e la Trebelliana.

60. È incapace di ricevere per testamento chi non è concepito, alla morte almeno del testatore.

TITOLO VI.

Delle forme de' testamenti.

61. Oltre il testamento privato nella forma olografa, secondo le leggi vigenti, che vengono in ciò confermate, non si potrà far disposizione di ultima volontà che nelle forme del presente titolo, esclusa qualunque altra da qualsivoglia sanzione derivi, o qualunque sieno le persone, o la causa, a beneficio delle quali sia fatta la disposizione.

62. È tolta ogni differenza fra testamento, codicillo, donazione per causa di morte, ed altro atto qualunque di ultima volontà.

63. Il testamento è pubblico; o segreto.

64. Il testamento pubblico è quello che è pronunciato dal testatore medesimo, ed è contemporaneamente scritto dal notaio.

65. Il notaio che lo ha scritto deve farne lettura al testatore.

66. Tanto la pronunziatione, che la scrittura, la lettura, ed il rogito del notaio deve farsi in presenza di quattro testimonj.

67. Il testatore dovrà sottoscrivere l'atto. Non sapendo, o non potendo scrivere, dovrà dichiararlo. Si farà menzione nell'atto, della sua dichiarazione e della causa che gli impedi di scrivere.

68. I testimonj anch'essi dovranno sottoscrivere il testamento.

69. Il notaio in fine dell'atto farà menzione espressa della esecuzione di tutte le preaccennate formalità, e della presenza dei testimonj a tutte le medesime, esprimendone il nome e cognome.

70. I testimonj debbono essere maschi, e maggiori di anni diciotto compiti; non si debbono trovare in stato attuale di pena che li privi dell'esercizio de' dritti civili, e debbono conoscere la lingua in cui parla il testatore.

71. I giovani, sostituti, o altri addetti all'ufficio del notaio, rogati dell'atto testamentario, i legatarij, ed eredi, il conjuge, gli ascendenti o i discendenti di questi due ultimi, non si ammettono per testimonj.

Se un parente nel detto grado o il conjuge sia del legatario, sia dell'erede, sarà stato ammesso per testimonio, sussisterà la disposizione nel resto, ma l'istituzione, o il legato rispettivo, si avrà per non scritto.

72. Il testamento segreto si fa nel seguente modo:

73. Il testatore presenta la schedola, in cui è scritta di qualsivoglia carattere la disposizione testamentaria, al notaio in presenza di quattro testimonj. Se non è chiusa e sigillata, si chiude e sigilla in presenza de' medesimi.

Dichiara il testatore che nella schedola presentata si contiene il suo testamento.

Il notaio scrive il rogito al di fuori sulla schedola medesima, o sul foglio che serve ad involgerla.

Il testatore, il notaio, ed i testimonj si sottoscrivono tutti nella detta soprascrizione.

Se il testatore non sa, o non può scrivere, il notaio lo esprime, menzionando la causa dell'impedimento.

La soprascrizione del notaio individua l'adempimento delle medesime, e della presenza a tutto dei testimonj.

74. Il testatore che non possa parlare potrà supplire colla propria scrittura, in presenza del notaio e de' testimonj, a tutto ciò che avrebbe dichiarato a

voce, se ne avesse avuto la facoltà. La dichiarazione sarà scritta dal testatore sulla schedola testamentaria, o sul foglio che l'involge, e il notaio in seguito distenderà l'atto di soprascrizione come sopra, dichiarando che il testatore scrisse la sua dichiarazione avanti a sé, ed ai testimonj, ed eseguendosi in tutto il resto le disposizioni dei due articoli precedenti.

75. Se il testatore non può né parlare né scrivere, la presentazione che farà della schedola testamentaria avrà effetto, purchè si trovi sottoscritta di suo carattere: osservate sempre nel resto le formalità dei due precedenti articoli.

76. Se il testatore è privo di vista, si ricerca un testimonio di più nella disposizione per testamento segreto.

Anche di ciò il notaio dovrà far menzione.

77. Nel testamento segreto possono servire per testimonj anche quei che sono contemplati nella schedola, sia come eredi, sia in altro modo, e il conjuge, o congiunti de' medesimi.

78. Il testamento fatto per relazione ad una schedola, che non si consegnò nel modo esposto, non ha alcun effetto.

79. Il notaio esprimerà nel rogito de' testamenti anche l'ora della disposizione. Omettendo di esprimerla incorrerà nella multa di scudi cinquanta, senza che ciò porti la nullità del testamento.

80. Un notaio, a cui favore si disponga comunque nel testamento aperto, non è capace di essere rogato per il medesimo.

Lo stesso ha luogo se nella schedola chiusa la disposizione a favore del notaio è scritta di pugno del medesimo, non ostante qualunque approvazione del testatore.

81. Chiunque opponga alla validità del testamento l'ommissione di una formalità, di cui costi dal rogito, dovrà ciò provare in formale giudizio di falso civile o criminale, a termini di procedura.

82. Il testamento fatto in paese straniero, sia comune sia privilegiato, riguardo alle forme esteriori avrà il suo effetto ancorchè fatto colle regole praticate nel paese in cui si è disposto.

TITOLO VII.

DEI TESTAMENTI PRIVILEGIATI.

83. La forma privilegiata di far testamento compete solo ed esclusivamente, esclusa ogni altra persona, o causa comunque degna di speciale menzione,

Ai militari,

A quei che dispongono in tempo di peste,

Ai naviganti.

Ai genitori che dispongono tra figli,

Tali disposizioni soggiaceranno alle regole che seguono:

84. Il testamento privilegiato de' militari ha luogo quando essi si trovano nella marcia contro il nemico, nel campo, o in luogo assediato.

Il testamento fatto da essi colle forme privilegiate perde la forza sei mesi dopo il ritorno ad un luogo, ove si possa testare colle forme ordinarie.

85. I militari nei casi suddetti possono disporre col mezzo di un cappellano, o di un ufficiale qualunque, maggiore del rango di basso-ufficiale, della truppa a cui appartengono, il quale scriverà la disposizione nell'atto che vien pronunziata dal testatore, alla presenza di due testimonj.

86. Nei luoghi messi fuori di comunicazione per causa di malattia contagiosa, il testamento, anche da chi non sia attaccato dal male, può esser fatto avanti un notaio, in presenza di due testimonj.

Sei mesi dopo riaperte le comunicazioni, o sei mesi dopo che si sarà trasferito il disponente in luogo di libera comunicazione, il testamento diverrà nullo.

87. I testamenti fatti da naviganti appartenenti all'equipaggio, o semplici passeggeri nel corso di un viaggio marittimo possono essere similmente scritti in presenza di due testimonj dallo scrivano, dal capitano, o dal padrone del bastimento, ed in mancanza o impedimento di essi, o quando essi stessi facciano il testamento, dalla persona che ne vuol fare le veci.

Il testamento suddetto perderà la forza tre mesi dopo l'approdo del testatore in luogo, sia dello Stato, sia estero, ove possa testare colle forme ordinarie.

88. I genitori e gli altri ascendenti d'ambidue i sessi potranno disporre a favore dei discendenti, sia per semplice atto notarile colle forme stromentarie consuete, sia con privata scrittura olografa, o solo sottoscritta di proprio pugno dall'ascendente, e da due testimonj presenti all'atto, e in ogni caso coll'apposizione della data.

Qualunque altra disposizione dell'ascendente suddetto a favore di altre persone, come altresì la diseredazione dei proprj discendenti, sarà senza effetto, se non vi concorrono le opportune forme testamentarie.

89. Le persone abilitate a scrivere ufficialmente i testamenti privilegiati, non possono avere interesse nella disposizione, nel modo stesso che si è prescritto pe' notaj in ordine ai testamenti comuni.

TITOLO VIII.

DELLA REVUCA DEI TESTAMENTI.

90. Il testamento non è revocato di diritto da una nuova disposizione, qualunque carattere e deno-

minazione le venga data, senza una espressa dichiarazione del disponente, tranne le sole cose nelle quali risulti la mutazione di volontà.

TITOLO IX.

DELLE DONAZIONI FRA VIVI.

91. Fermo rimanendo l'obbligo dello stromento pubblico, a termini delle leggi vigenti, è abolita nelle donazioni la formalità della insinuazione, come inutili, senza scopo.

92. Quella bensì che cada su beni stabili si deve trascrivere entro tre mesi dalla stipolazione all'ufficio delle ipoteche di ciascun luogo ove gli stabili sono situati, a carico del donatario.

93. La mancanza di trascrizione rende inefficace la donazione, quanto alle terze persone che abbiano comunque interesse di opporla.

Non possono però opporla il donatore e suoi successori a titolo universale; né quei ai quali per ragione d'ufficio incombeva l'obbligo di eseguire la trascrizione.

94. Il donatario deve esistere ed essere almeno concepito per essere capace di ricevere per donazione.

TITOLO X.

DEI CONTRATTI DELLE PERSONE TUTELATE.

95. La forma o solennità nei contratti delle persone tutelate, come minori, stabilimenti pubblici, od altri siffatti, saranno determinate da leggi particolari.

96. Lo stesso sarà di quei dello Stato e dei Comuni.

TITOLO XI.

DELLE RINUNZIE ALLE SUCCESSIONI FUTURE.

97. Non si può rinunciare alle successioni de' viventi, né stipolare in alcun modo sulle medesime, prima che si aprano, neppure col consenso di quello alla cui eredità n'è l'oggetto.

98. Le rinunzie bensì emesse prima della presente legge dalle donne che ricevettero una dote imputata congrua, secondo le regole fino ad ora vigenti, conserveranno i medesimi effetti che avrebbero avuto sulle successioni che verranno anche in appresso alle medesime deferite, in forza delle presenti disposizioni.

TITOLO XII.

DELLA NULLITÀ O RESCISSIONE DELLE CONVENZIONI.

99. L'azione di nullità o di rescissione di una convenzione qualunque, dura per dieci anni, se da una legge particolare non è ristretta a tempo minore.

100. Questo termine comincia:

Nel caso di violenza, dal giorno in cui questa cessi;

Nel caso di frode o di errore, dal giorno della scoperta;

Negli atti fatti dai minori e dalla maggioranza, e per gli interdetti da quello in cui fu rimossa l'interdizione.

101. Questa prescrizione non ammette sospensione per la morte, né per la minorità del successore.

102. Dopo l'epoca in cui poteva cominciare la prescrizione decennale sopra indicata, l'esecuzione volontaria dell'atto fatta da quello che poteva attaccarlo, ne ripara il vizio senza obbligo di provare in esso la scienza sia del fatto, sia della legge, che soggettava l'atto alla nullità, o rescissione.

TITOLO XIII.

DELL' ATTO AUTENTICO.

103. Contro la fede dell'atto autentico non si ammettono eccezioni. Si deve intentare il giudizio formale di falso, e se gli autori sono viventi, in via criminale esclusivamente.

TITOLO XIV.

DELLA PROVA TESTIMONIALE.

104. Le convenzioni, il pagamento, ed ogni altro atto, il di cui oggetto ecceda il valore di scudi cento romani, non può provarsi col testimonj, se in una scrittura privata o pubblica, o in una confessione giudiziale della persona contro cui deve farsi la prova, o de' suoi autori, non s'indichi il fatto, o qualche circostanza del fatto, sul quale è fondata l'azione o eccezione, in maniera sufficiente a renderlo verisimile: nel qual caso i Giudici potranno ordinare la prova testimoniale, secondo le circostanze, e la loro prudenza.

105. Se un atto siasi formalmente ridotto a scrittura privata o pubblica, non si ammette prova per mezzo di testimonj di cosa che contraddica, aggiunga o detragga comunque allo scritto, né di ciò che si fosse convenuto prima e dopo l'atto suddetto, ancorchè si tratti di valore inferiore agli scudi cento.

106. Non si esclude con ciò la prova con qualunque mezzo opportuno del dolo, violenza, o di altro vizio dell'atto, né della frode preordinata nel medesimo in danno dei terzi.

107. Per la determinazione del valore nelle precedenti disposizioni, gli interessi che si richieggono come scaduti si uniscono al capitale.

108. L'oggetto si reputa ammontare alla somma o valore indicato, ancorchè l'istanza si sia posterior-

mente ristretta a minor somma, ed ancorchè si chieda come parte, o residuo d'una somma eccedente il predetto valore, che non si provi collo scritto.

109. L'allegazione che il documento siasi smarrito, o perito, non autorizza il supplemento colla prova testimoniale, se non se ne giustifica la preesistenza e la perdita per effetto di caso fortuito, non imputabile, a colpa dell'allegante.

110. Le disposizioni relative alla prova testimoniale non hanno luogo nelle materie di commercio.

TITOLO XV.

DELLA LESIONE.

111. È tolta ogni distinzione fra i gradi di lesione. La medesima produce sempre gli stessi effetti, qualunque ne sia l'eccesso.

112. Non ha luogo:

1. Nella vendita de' mobili, a riserva di quei di pregio straordinario, sia per l'arte sia per la materia;

2. A favore del compratore, salva la prova di errore o d'inganno sulla sostanza della cosa venduta a termini di ragione;

3. Dopo tre anni dal giorno del contratto, ancorchè si tratti di minori, o altre persone tutelate, e senza che vi sia luogo ad alcuna sospensione in caso di aperta successione, come nelle prescrizioni comuni;

4. Dopo che il contratto fu eseguito, e il compratore o suo successore conservò il possesso della cosa alienata per tre mesi.

TITOLO XVI.

DELLA REDIBITORIA.

113. La redibitoria, o altra azione competente per vizi e malattie latenti negli animali, è soggetta specialmente alle seguenti regole.

114. Si presume, che la malattia o vizio preesistesse al contratto, se nell'animale si scuopre entro le ventiquattr'ore dopo la consegna, o se esso muore in tal termine.

115. La stessa presunzione ha luogo scoprendosi:

1. Entro otto giorni nei cavalli il restio, e il tiro tanto in aria, che d'appoggio; nello pecore il vajuolo, ossia schiavina, il verme nei polmoni, o nel fegato, e la scabbia; negli animali neri la malattia de' lazzaruoli, ossia verme alla lingua.

2. Entro quindici giorni nei cavalli e giumenti la doglia vecchia, il cimurro, e la bolsaggine.

3. Entro il mese nei cavalli e giumenti il capostorno, il mal del verme, la gotta serena, e l'oftalmia periodica, ossia luna.

4. Entro due mesi negli animali bovini la malattia glandolare cronica, ossia mania venera.

116. In altri casi la presunzione avrà luogo secondo le consuetudini locali.

117. La presunzione suddetta non esclude la prova contraria della posteriore sopravvenienza della malattia.

118. Scoperta la medesima nell'animale si deve denunciare sollecitamente all'altra parte, e non essendo questa nel luogo, al giudicante, il quale deputerà due periti di ufficio per farne la ricognizione.

Non uniformandosi a tale disposizione, la presunzione non avrà luogo, salva la prova espressa della preesistenza della qualità morbosa alla consegna.

119. Il vizio di ombroso, e di calcitroso non dà luogo a reclamo senza l'espressa stipolazione.

120. In ogni caso l'azione redibitoria o reintegratoria per vizi occulti si deve intentare nei mobili entro tre mesi, e per gli stabili entro tre anni dall'epoca della consegna. Questo termine corre contro tutte le persone anche minori, e non è sospeso per l'apertura di successione.

TITOLO XVII.

DELLE AZIONI POSSESSORIE.

121. L'oggetto dell'azione possessoria è di garantire la pubblica e privata sicurezza, e di determinare a chi incomba la prova del diritto di rivendicare la proprietà.

122. Quest'azione si esercita unicamente per gli stabili contro chi ne turbasse il possesso o spogliasse il possessore per ottenere nel primo caso la manutenzione, nel secondo la reintegrazione.

123. Su i mobili anche collettivi e su i diritti che non fossero riputati stabili secondo la legge sulle ipoteche, non vi è luogo all'azione possessoria.

124. Passato un anno dall'ultima turbativa o dallo spoglio non si potrà agire che in petitorio, salvo sempre di ripetere anche in appresso i danni provenuti al possessore al che se ne limiterà la purgazione; e salva parimenti la via penale per la violenza o la frode di cui si fosse fatto uso.

125. Il termine annuale decorre anche senza la scienza del fatto e contro i minori e gli interdetti, salvo il regresso contro il tutore e curatore, e contro l'erode durante il tempo a deliberare, e fare l'inventario.

126. Il possesso per l'effetto della manutenzione deve essere pacifico, continuo e non interrotto, non violento, o clandestino ed a titolo di proprietà.

Anche senza questi requisiti può essere ammessa

l'azione di spoglio o reintegrazione, a favore di un possessore ingiusto ed illegittimo che venisse spogliato.

127. Se il possesso è dubbio, in caso di turbativa potrà sequestrarsi dal giudice, o accordarsi provvisoriamente a chi esercitò atti di possesso più notabili, diuturni, e di tempo più prossimo.

128. In tale azione non si esamina il titolo che per qualificare il possesso, e ciò specialmente nelle servitù prediali, che hanno bisogno del fatto dell'uomo per essere esercitate, e in quelle che non sono apparenti.

129. Chi si difende in petitorio, s'intende di aver rinunciato al possessorio.

130. Il possessorio non si può cumulare col petitorio, né dal Giudice, né da una sola delle parti se l'altra si opponga.

131. Il reo convenuto in possessorio non potrà ricorrere al petitorio se non terminata l'istanza sul possessorio, e dopo avere, se soccombe, soddisfatto pienamente a tutte le condanne.

132. Chi dopo aver vinto in possessorio fu vinto nel petitorio, non ripete le spese del primo giudizio.

133. È tolta qualunque distinzione di possessorio plenario o misto dal semplice. Non vi è altra distinzione che quella del petitorio e del possessorio.

134. Nella nunciazione dell'opera nuova si procede colle regole stesse del possessorio, di cui questo giudizio è una delle specie.

135. L'immissione provvisoria in possesso dell'eredità, dei legati, o in forza di altri titoli, si regola col principj de' giudizi sommarj, e non con quei delle azioni possessorie.

TITOLO XVIII.

DELLE PRESCRIZIONI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

136. Ad oggetto di acquistare il dominio mediante prescrizione, la buona fede si ricerca solo nell'atto di acquisto, e la prescrizione ha luogo senza sospensione, non ostante che sia cessata in decorso.

137. La sospensione della prescrizione dopo la morte dura solo finchè spirano i termini per deliberare e per l'inventario, senza che giovi a prorlarla ulteriormente la eccezione d'ignoranza nel successore.

138. Non ha luogo la sospensione in favore delle persone soggette unicamente all'assistenza del consulente, ma solo a favore dei veri interdetti.

139. Tra conjugi durante il matrimonio la sospensione ha luogo per le azioni soltanto competenti all'uno di essi contro dell'altro.

140. Per la interruzione della prescrizione non basta il reclamo, se non risulta dalla istanza o altro atto giudiziale in forma valida, ancorchè innanzi ad un giudice incompetente.

Se innanzi un tribunale straniero, avrà effetto solo quando l'atto, oltre ad essere valido nella forma secondo il luogo, sia stato intimato alla persona o al luogo della dimora ove si trovava essa realmente in quel tempo.

141. L'ultimo giorno della prescrizione dev'essere compiuto.

L'intercalare del bisestile è compreso nell'anno.

Nelle prescrizioni di alcuni mesi questi sono tutti di trenta giorni.

In quelle di alcuni giorni i feriatj si computano indistintamente cogli altri.

Il giorno si compie alla mezza notte.

SEZIONE II.

Alcune specie di prescrizione a breve tempo.

142. Dopo cinque anni dalla rispettiva scadenza si prescrivono le risposte alimentari, e le vitalizie di qualunque specie, ed ogni altra prestazione pagabile ad anno, o altro più breve periodo, che non risulta da una somma distribuita per solo comodo in più rate, ed inoltre ogni credito, o residuo di credito, anche non periodico, che non superi gli scudi cinquanta romani.

143. Dopo il quinquennio altresì cessa l'obbligo di render conto de' documenti affidati per essere restituiti negli ufficiali pubblici, contando il tempo dall'epoca dell'atto per cui occorrevano, e nei procuratori ed altri difensori in giudizio, contando dalla decisione, o altro esito della lite, o dalla revoca del mandato di procura seguita prima di tal esito.

144. Per gli affari rimasti indecisi, l'obbligo si prescrive in questi ultimi dopo dieci anni dall'epoca dell'ultimo atto.

145. Dopo lo stesso tempo rimane prescritto il pagamento.

Delle spese e funzioni dei procuratori ed altri difensori giudiziali, datando dall'esito della lite, o dalla revoca della procura, se questa precorre;

Di quelle degli agenti di affari stragiudiziali contando dalla risoluzione dell'affare, di cui furono incaricati. Se l'affare, o la lite, rimasero indecisi, il quinquennio si conta dall'ultimo atto o funzione;

Della mercede e delle spese dovute ai periti in giudizio, contando dall'epoca della consegna delle medesime.

146. Dopo due anni si prescrive ciò che è dovuto; Ai medici, ed altri professori di sanità per l'opera prestata, contando il tempo dall'epoca dell'ultima visita, od operazione, se questa fu abituale.

Ai notai, cancellieri, cursori, ed altri ufficiali per gli atti, o commissioni che eseguono.

147. Dopo un anno si prescrive l'azione; Dei mercanti per le merci vendute a particolari non mercanti del genere medesimo.

Di quei che tengono persone a convitto per soddisfazione del genere medesimo.

Dei maestri per l'istruzione ricevuta.

Delle persone finalmente stipendiate ad anno in servizio ed assistenza altrui.

148. Si prescrive nel termine di mesi sei il credito, Degli osti, trattori e albergatori, per l'alloggio e le somministrazioni.

Degli operai, giornalieri, artigiani, servitori, o famigliari stipendiati a mese, o a giornata, per opere, servizi e lavori.

149. Le prescrizioni enunciate hanno luogo qualunque abbiano continuato posteriormente le somministrazioni, o la prestazione d'opera.

150. Si possono allegare, anche dopo aver impugnato il titolo del credito, e dopo aver opposto un pagamento non provato. Non si ammette altra prova contro le medesime che quella del giuramento decisorio deferito sulla soddisfazione del debito.

151. Intervenendo una convenzione, o ricognizione, o un atto giudiziale, i crediti suddetti rientrano nella prescrizione ordinaria.

152. I mobili, fuori del caso di furto o smarrimento, non sono soggetti a rivendicazione contro il terzo possessore, che non gli abbia acquistati di mala fede, e senza che sia questi tenuto ad allegare titolo alcuno.

153. Se furono rubati, o smarriti, il padrone può rivendicarli contro chiunque entro tre anni dall'epoca del furto o dello smarrimento, salva la rifusione del prezzo, se l'attuale possessore della cosa derubata, o perduta l'ha comprata in una fiera, o mercato, in una vendita pubblica, o da un mercante venditore di cose simili.

154. L'inventore che denunciò la scoperta a tenore dei regolamenti, dopo tre anni di possesso in buona fede, è liberato dall'azione rivendicatoria del padrone.

155. Le prescrizioni di cui tratta il presente paragrafo non sono sospese in alcun caso, e corrono indistintamente contro ogni persona, salvo il regresso contro i tutori, o altri legali amministratori alle persone costituite sotto i medesimi.

156. Il tempo di queste prescrizioni, per gli atti anteriori alla presente legge, si misura dalla data della medesima, ratizzando però in proporzione il tempo di prescrizione che fosse decorso in avanti, secondo la norma delle passate leggi.

Fatto in pieno Consiglio Roma 3 febbrajo 1849.

C. E. MUZZARELLI L. MARIANI
C. ARMELLINI P. STERBINI
F. GALEOTTI P. CAMPELLO.

F. CERROTI, Segr. del Consiglio de' Ministri.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO.

DEGLI STATI ROMANI

Vista l'urgenza;

Considerando che i dazi imposti sopra le liti hanno il carattere di evidente ingiustizia, perchè rendono difficile ai poveri l'esercizio dei loro diritti;

DECRETA:

Art. 1. Le tasse di Cancelleria, comprese nella sezione IV. cap. 1. dell'Editto 17 Dicembre 1854; sono tolte, e la suddetta parte di legge dal §. 406. al 418. inclusivamente è abrogata.

I rescritti di segnatura, comechè non siano giudicati che riguardino il merito, non sono soggetti a registro qualunque.

Art. 2. I documenti privati che si producono o in giudizio ancorchè servano di titolo principale all'azione, e all'eccezione, saranno provvisoriamente registrati col diritto di baj. venti; salvo ad esigere il diritto proporzionale sopra quelli prodotti dall'attore nell'emanarsi della regiudicata.

Art. 3. Gli emolumenti dei Cursori di Roma, di cui nel capo VII. della suddetta sezione IV., sono ridotti alla tariffa stabilita per i Cursori addetti ai Tribunali d'appello delle provincie.

Il presente decreto avrà la sua esecuzione il di 10 febbrajo corrente.

Fatto in pieno Consiglio questo di 5 febbrajo corrente.

C. E. MUZZARELLI L. MARIANI
C. ARMELLINI P. STERBINI
F. GALEOTTI P. CAMPELLO.

F. CERROTI, Segr. del Consiglio de' Ministri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare.

AI RAPPRESENTANTI ROMANI ALL'ESTERO.

Signore:

Mi gode l'animo di poterle annunziare, che fra le acclamazioni vivissime e lungamente ripetute di tutto il Popolo, nella gioja indescrivibile della intera città, è stata oggi aperta l'Assemblea Nazionale. Il contegno che alle tribune, e ovunque, ha addimosttrato il Popolo fa fede della forza morale, che sull'animo di tutti già esercita questo Consesso Sovrano, questa imponente Rappresentanza nata dal voto diretto e universale. Il discorso, che a nome della Commissione Provvisoria di Governo, ha pronunciato il signor Ministro dell'Interno, è stato ascoltato con dimostrazioni di universale e vivissima approvazione. La felice inaugurazione della Rappresentanza del Popolo lascia presagire un glorioso avvenire per Roma e per l'Italia.

Ella non manchi intanto d'invocare a favore di questo gran fatto l'organo della stampa, mentre io, rimettendo ad altro Corriere gli ulteriori dettagli di questo giorno, solenne per la Storia della nostra penisola e di questa Roma, sorta in un tratto a novella vita dalle sue memorande rovine. Passo a ripetervi con sensi di profonda stima.

Li 5 febbrajo 1849.

Dmo Servo

C. E. MUZZARELLI.

FERRARA 1 febbrajo. Gli Elettori sono ascisi al vistoso numero di 26,982; ciò che prova quale slancio di zelo patriottico abbia animate le popolazioni di ogni luogo della Ferrarese Provincia, e quali sensi italiani richiuda in sé questa spontanea dimostrazione pel nazionale nostro risorgimento.

I nomi dei signori Rappresentanti sono i seguenti:

Mayr Avv. Carlo di Ferrara, con voti 25,647
= Prosperi Conte Gherardo di Ferrara 21,469
= Pironi Avv. Antonio di Bondeno 20,911
= Pescantini Federico di Lugo 20,840 = Bagni D^r. Gaetano di Cento 20,594 = Anani Salvatore di Ferrara 19,950 = Beltrami Pietro di Bagnacavallo 19,778 = Costabili Marchese Giovanni di Ferrara 19,220 = Gherardi Silvestro di Lugo 18,697 = Caroli Avv. Luigi di Ferrara 18,595 = Cavaliere Ducati Gio. di Comacchio 18,222 = Manzoni Giacomo di Lugo 15,655 = Stecchi Cavaliere Tommaso di Comacchio 11,985 = Grillenzoni Carlo di Ferrara 9,817.

PARTE NON UFFICIALE

Li 5 febbrajo.

La vittoria del Popolo è compiuta, egli è rientrato legalmente nell'esercizio della propria Sovranità.

Oggi, alle 10 della mattina, i Rappresentanti del Popolo si raccoglievano al Campidoglio; di là muovevano ad invocare sui redenti la benedizione di quel Dio che disse: *Io venni a rendere alla libertà quei che gemevano nella schiavitù.* Poi si dirigevano al palazzo della Cancelleria, luogo destinato alle Aduanze. Procedeva la bandiera Italiana; seguivano quelle dei vari Rioni di Roma, poi quelle delle varie provincie Italiane, procedevano a fianco le due ultime glorie dell'Italia, la bandiera di Venezia, e quella di Sicilia;

unite rappresentavano l'emancipazione dalla tirannide straniera, e dall'interna: compendiando così in un splendido simbolo il segreto dell'avvenire dell'Italia. Vedevasi circondata da una Deputazione di esuli l'insegna lombarda velata a nero, e il cuore batteva di quel palpito che rialza e sublima il vinto, che rivela la coscienza del proprio diritto, che non si cancella ma si santifica dalla sventura, ed è il fremito di chi si prepara alla riscossa; le stava a fianco la bandiera di Napoli; di quest'altra martire invitta; nel mezzo erano i Deputati, a cui teneano appresso le bandiere dei vari circoli Romani, e quella del Comitato dei circoli Italiani, ristretta ma scelta rappresentanza di quanto per cuore e per intelletto offre di migliore la penisola. Dietro facea scorta la molta milizia e la Guardia Nazionale. Era il Popolo in armi intorno al Popolo Sovrano.

La sera Roma splendeva in una generale illuminazione. La gioja e l'entusiasmo era in ogni cuore, ognuno sentiva esser quella la luce d'un astro novello che ascende un'altra volta l'orizzonte dell'Italia.

STATI ITALIANI

REGNO DI NAPOLI

NAPOLI 1 febbrajo.

La nazione ritorna a far udire la sua voce nelle Camere legislative; ed ha oggi chiaramente mostrato quanto fosse lieta dell'esercizio di tal suo diritto; le tribune del pubblico erano affollatissime, la via che mena alle Camere accalcata di popolo, e applausi ed eviva si sono alzati all'apparire delle carrozze del Presidente della Camera dei deputati, e di vari deputati, come il sig. Troya ed altri — I popolani soprattutto hanno salutato con prolungati plausi ed eviva il deputato popolano Turco, che veniva oggi per la prima volta alla Camera:

I deputati, prima di riunirsi, hanno, una coi pari e coi ministri (salvo quello della Guerra e dell'Interno), assistito ai divini uffici, e quando i deputati sono entrati nella Camera, sono scoppiati vivi applausi nelle tribune, e le voci *coraggio! coraggio!* dominavano i plausi.

Ma la Camera non ha potuto entrare in discussione, non essendo in numero; solo si è occupata di nominare gli uffici, per quali bastava un semplice sorteggio.

I banchi della sinistra erano affollati, pochi occupavano quelli della destra.

L'altra tornata è stata dal presidente fissata per sabato. Giova sperare che i deputati, esaminandosi i poteri dei nuovi eletti, si troveranno in numero legale, e l'opera legislativa ricomincerà ad esser messa in atto.

La città è stata tranquilla, giuliva anzi in rivedere riconvocati i suoi rappresentanti.

(Libertà.)

GRAN DUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 1 febbrajo.

PARLAMENTO TOSCANO

CONSIGLIO GENERALE

Tornata del 31 Gennajo.

Il Presidente fa parte all'assemblea di alcune petizioni.

Romanelli sale la tribuna e legge un rapporto del Ministro della Guerra relativo alle pensioni da darsi ai feriti e mutilati reduci dal campo. Con questo si vorrebbero alcune modificazioni ai paragrafi 3. e 4. del progetto Ministeriale.

Questo rapporto sarà stampato e distribuito alle diverse sezioni.

Il Presidente richiama l'ordine del giorno riguardante la discussione sulla risposta al discorso della Corona.

La Commissione legge i due paragrafi: « Siamo lieti che le nostre relazioni coi Governi esteri, meno Austria, procedano amichevoli; e sentiamo con Voi il bisogno che anco più forte amicizia ne stringa cogli altri Stati Italiani, coi quali abbiamo comuni interessi, speranze, pericoli, sventure, e l'inelita necessità del riscatto.

Speriamo efficace l'opera degli Alti Mediatori fra la Toscana ed il Governo di Napoli.

Quindi propone l'unione di questi due paragrafi con alcune modificazioni.

Il Ministro dell'Estero pronunzia un eloquente discorso. (Ne daremo un saggio in altro numero).

Dopo alcune osservazioni del Taddei e del Ministro dell'Interno che vorrebbe toltta la parola inclita;

(SEGUE IL SUPPLEMENTO)

(SUPPLEMENTO AL NUM. 6.)

siccome quella che equivale a splendida, e la necessità non è mai splendida sibbene dura, secondo Orazio; la Commissione legge il paragrafo così modificato: « Siamo lieti che le nostre relazioni coi governi esteri, meno Austria, procedano amichevoli; speriamo che anche nel Congresso di Bruxelles sia sostenuto e rispettato il diritto d'indipendenza e nazionalità, che è fede politica del nostro Parlamento; speriamo che il Governo di Napoli si rannodi alla Toscana con patriottico accordo; e sentiamo il bisogno che forte ed operosa amicizia ci stringa cogli altri stati Italiani, coi quali abbiamo comuni interessi, speranze, pericoli, sventure, e necessità di riscatto. »

La Commissione legge il seguente paragrafo: « Auguriamo che i Governi della Penisola riescano presto a ristabilire la concordia tra i Romani ed il Sommo Pontefice, come richiedono li interessi d'Italia e la maestà del Pontificato. Proteggendo quello Stato dalle ambizioni straniere, salveranno colle sue libertà il grande principio dell'Italiana indipendenza. »

Ferri fa osservazione sulla parola concordia e dice che ha bisogno di interpretazione. — Se la concordia si tratta di ristabilire fra i Cristiani ed il Capo Supremo della Chiesa Cattolica, il desiderio è generale; e perchè allora invece di Romani non si dice Italiani? Se poi si tratta di unire i sudditi ed il Re, perchè si vorranno stringer con nuovi lacci i Romani? Ciò sarebbe insidioso a questi ed all'Italia tutta.

Dopo altre osservazioni sull'incompatibilità del poter temporale collo spirituale, propone la soppressione del 1. periodo dell'articolo in discussione.

La Commissione accenna alla questione Romana non ancora sciolta, e al non dover precipitare giudizi. — Perciò ritiene la sua proposta.

Cioni propone un'emenda.

Socci e Corsi concorrono colle idee del Ferri. Lambruschini prova come i preopinanti sieno condotti in errore, giacchè qui non si tratta di separazione di poteri; sibbene di procedere passo a passo col discorso della Corona. Non bastare perciò il silenzio. Dopo aver parlato lungamente sopra la santità della nostra religione, dice doversi accettare le parole del discorso della Corona, e cioè « come richiedono gli interessi Italiani e i riguardi che larghissimi merita da noi il capo Supremo della Chiesa. »

Corsi si oppone al preopinante, dicendo che è uscito di questione.

Lambruschini si duole di essere stato frainteso. « Io intendo che la questione Romana si debba lasciar da una parte, perchè delicatissima ed impossibile a trattarsi; le parole poi proposte non tendono che ad usar dei riguardi al Capo Supremo della Chiesa. »

La Commissione legge il paragrafo del discorso della Corona, poi la risposta. — Il voler prendere iniziative, era un esporsi all'isolamento. Mostra che primo suo studio è quello di non precipitare. — Per rimuovere adunque ogni sospetto, invece di maestà del Pontificato, crederebbe di sostituirvi quei riguardi che larghissimi merita da noi il Capo della religione Cattolica.

Concessa la parola a Cioni, dice che la sua emenda, in cui proponeva la separazione del poter temporale dallo spirituale, varrà come una protesta.

Romanelli fa osservare che il relatore deve avere il consentimento di tutti i membri della Commissione per parlare a nome di tutti. La Commissione, fino dal primo momento che si riunì, concordò di astenersi da ogni questione religiosa. La Commissione dava mandato al suo relatore, perchè esprimesse il desiderio del ristabilimento della concordia tra i Romani ed il Pontefice, purchè questa desiderata concordia rispettasse gli interessi del popolo, della libertà e della indipendenza italiana. D'una prima redazione, la Commissione non fu soddisfatta. E la Commissione non ignora come passasse la seconda. Io escluderei ogni idea sulla questione religiosa, perchè ogni cattolico credo vorrà rispettare il capo supremo della Chiesa. Quanto alla politica l'intendimento dovrebbe essere più chiaramente espresso, ma non trascendere fino al segno di dettar legge ai Romani.

Trinci relatore. Il relatore non può esporre, che il voto della maggioranza. In questo caso si dovrà richiamare il relatore che non s'era forse bene espresso. In ultima analisi il preopinante ha detto precisamente quello che io stesso ho cercato di sviluppare.

Socci domanda la chiusura della discussione che è accettata.

L'emende Ferri e Cioni sono rigettate. Passa ai voti il paragrafo come è stato cambiato dalla Commissione. — Accettato.

La seduta è sciolta alle 5 e mezzo.

(Fogli Tosc.)

LIVORNO 31 Gennaio.

Ieri sera alle sei erano invitati al Circolo Nazionale i presidenti di tutti i Circoli parrocchiali, e molti cittadini.

Grave questione doveasi discutere. I Circoli di S. Sebastiano, e della Madonna, non che il Cittadino Demi avevano formulate diverse proposizioni tendenti tutte a provocare rappresentanze presso la Dieta Elvetica, onde intimargli, che se non rinvocasse gli ordini inumani emanati contro i Refugiati Lombardi, che se non richiamasse i Reggimenti Elvetici da Napoli,

si sarebbe usato di rappresaglia contro il Commercio della Svizzera e contro i suoi nazionali stabiliti in Italia. — Il Circolo di S. Sebastiano fissava pure il termine perentorio di 45 giorni.

Infine sulle proposizioni riunite dei Soci De Benedetti, La Ceccia e il Mugnaini, l'adunanza deliberava all'unanimità, 1. Che si facesse un indirizzo al Governo Toscano perchè agisse presso la Dieta Elvetica, onde ottenere l'adozione di misure più umane inverso i profughi Lombardi, e la chiamata dei reggimenti da Napoli; ove la dieta non dasso ascolto alle giuste reclamazioni; il Governo Toscano interdicesse ogni traffico con la Svizzera ec. ec.; 2. Che si mandassero indirizzi a tutti i Circoli Italiani perchè tutti dimandassero ai loro governi di porre in opera gli stessi espedienti chiesti al Governo Toscano, e perchè ne dassero subito riscontro.

(Corr. Livornese.)

VENEZIA 26 Gennaio.

Le elezioni per l'Assemblea tennero fin qui occupati gli animi, e li terranno ancora; poichè, a motivo delle nomine fatte da parecchi circondarii delle stesse persone (segnatamente Manin, Tommaso e Cavedalis sono nominati quasi in tutti), ogni circondario elettorale dovrà essere riconvocato. Il paese questa volta ci prese un interesse sempre maggiore, e mostra di avere in poco tempo fatto grandi progressi nella vita pubblica. Ad onta che il numero proporzionalmente grande dei Deputati, porti seco delle nomine che sono fatte dal popolo colla coscienza soltanto di eleggere persone oneste, i voti ebbero un significato assai più che municipale, e prevalse sempre l'idea di far rappresentare Venezia nell'Italia.

Venezia sarà sempre la prima ad accorrere laddove risuona il grido: Italia! Uditolo che veniva da Roma, dalla città a cui ogni altra s'inchina, si ricordò della parola detta dall'uomo del Popolo, da Manin, quando per unire tutti gli animi contro un nemico solo, contro l'austriaco oppressore, avea soffocato ogni distinzione inopportuna di parti col detto memorabile: tutto è provvisorio, deciderà la Dieta Italiana a Roma. Ed il Popolo, per festeggiare il suo Dittatore, eletto Deputato, non da un circondario, ma da tutta la città, andò a manifestargli la sua soddisfazione, alterando le gridà: Viva Manin! Viva la Costituente Italiana!

Al 23 l'animoso Vicenza fu insanguinata dalla legge marziale. Lo sventurato Trentin perquisito ed arrestato con 4 armi da fuoco, 5 libro di polvere e 60 cartucce, venne fucilato sul Berico. A quella vista il popolo si agitava fremente e cieco d'ira si preparava a vendicare quell'innocente vittima della rabbia austriaca.

L'attitudine minacciosa dell'indignata popolazione, impaurì quei carnefici, che abbandonata la città si ritiravano sul monte, e con 30 cannoni minacciavano sterminio.

Buoni cittadini tranquillarono le frementi moltitudini, le quali, scritto sulla porta del comandante di piazza = vendetta del sangue del Trentin, morte al colonnello Müller, Viva Pepe = si dispersero coll'animo di chi è pronto all'estrema prova.

(Rigenerazione.)

SICILIA

La Camera dei Comuni nella seduta del 15 corrente ha posto in discussione all'occasione della seconda lettura il progetto di legge del sig. Raffaelli, il quale mirava ad escludere dalla categoria degli eleggibili gli impiegati o i godenti pensioni dello Stato, i quali non rinunziassero antecedentemente all'impiego o alla pensione; nelle nuove elezioni che si passeranno a fare da alcuni collegi elettorali per la renunzia dei loro deputati, di già accettata dalla Camera.

Questo progetto di legge che nella prima lettura avea sollevata una animatissima discussione era stato nella stessa accolto ed approvato dalla Camera, ed oggi il Presidente lo presentava alla seconda lettura e discussione, perchè di somma urgenza.

Il progetto di legge del sig. Raffaelli modificato nel senso che gli impiegati eletti a deputati poteano scegliere dopo l'elezione, o di rinunziare all'impiego o al mandato rappresentativo, venne ammessa con 42 voti contro 27.

(Il 12 Gennaio.)

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 23 Gennaio.

Jeri mattina arrivò a Parigi il nuovo Inviato della Corte di Torino signor Ruffini. Il marchese Ricci, rappresentante della Sardegna al congresso di Bruxelles; è ora a Parigi, ma ripartirà per Bruxelles fra due giorni, conducendo seco a titolo di Consultori i conti Taffuti e Dariqi. Le conferenze incominceranno colà, tostochè vi sarà arrivato l'Inviato dell'Austria.

Scrivono da Besançon che il conte Maurizio Esterhazy Ministro d'Austria passò il dì 18 per quella città viaggiando privatamente, e prendendo

la via del mezzogiorno. Credesi ch'ei si rechi a Gaeta. (Débats.)

SPAGNA

La corrispondenza particolare dell'Indépendance Belge, ci reca che regna da qualche giorno a Madrid una vaga inquietudine. Si assicura che il Consiglio dei Ministri è quasi sempre in permanenza, per cattive notizie che il telegrafo avrebbe trasmesse dalle province del Nord. Persone bene informate, — e quest'era l'opinione dominante alla borsa — pretendono che si tratti d'una protesta rivolta al gabinetto di Madrid, da un governo straniero, riguardo all'armamento navale che la Spagna prepara in favore del Santo Padre.

GERMANIA

FRANCOFORTE 18 Gennaio.

Ecco la risposta del Re di Prussia data al signor Camphausen:

Il popolo tedesco può essere certo che il Re di Prussia accetta la corona dell'Impero Germanico se la maggioranza dei Principi tedeschi glie la offre. (Fogli di Francof.)

Il Re di Sassonia, il 17 gennaio, ha aperto solennemente in Dresda la nuova Dieta Sassona. Nel suo discorso egli ha promesso delle riforme amministrative, finanziarie e giudiziarie.

(Réforme.)

ALTRA DEL 23.

La candidatura prussiana al primato germanico ha avuto oggi uno scacco significativo. L'Assemblea ha respinto il principio d'Imperatore ereditario, con 270 voti contro 216, maggioranza 54. Questa decisione è ostile alla Prussia, in quanto che non assicura alla sua dinastia la supremazia perpetua sopra la Germania, e che probabilmente Federico Guglielmo preferirà conservare intatta l'individualità della propria monarchia, piuttosto che sacrificarla al vano splendore della Corona germanica, la quale, come si esprimono i partigiani del principato, è diventata una corona di carta dorata, in conseguenza di quest'ultimo voto.

Noi siamo d'avviso che l'opera dell'unità alemanna, in seguito ad una tale risoluzione, sarà difficile a compiersi. Ciò che nuoce all'unità complessiva della Germania ed agli interessi della Prussia in particolare, torna in vantaggio dell'Austria. Una volta che le riesca di allentare i legami d'una compatta unione alemanna, essa vi introdurrà come cuneo irresistibile la sua malefica influenza, si scioglierà a poco a poco, e ridurrà il magnifico concetto originario al vecchio sistema d'una Confederazione di principi, se pure il popolo non sorge un'altra volta, come in marzo, a ridomandare i suoi diritti, e se, fatto più savio per i disinganni patiti, non si pone egli stesso al compimento dell'opera, imprudentemente ora abbandonata alle dinastie. Una prova infallibile che la votazione del 23 contro il principio d'eredità è avvenuta sotto l'influenza degli intrighi austriaci, si è che tutti i Deputati di quel paese votarono colla maggioranza contro un'idea radicalmente monarchica, soltanto perchè prevedevano dover essere applicata a profitto della Prussia, e che anzi alcuni di essi fecero l'espressa riserva del principio, qualora si trattasse della candidatura austriaca.

Si crede che le nuove concessioni fatte ultimamente da Schmerling sulla natura dei rapporti tra l'Austria e la Germania abbiano influito sul voto dell'Assemblea. (Cost. Ital.)

È falsa la notizia che si era sparsa ieri, che la Dieta di Kremsier si fosse prorogata sino alla metà di maggio. È certo però che si sta preparando e ingrandendo l'antico locale per contenere maggior numero di Deputati per la prossima convocazione; cioè i rappresentanti le diverse province di Ungheria, Dalmazia, Croazia e Lombardo-Veneto.

Qui siamo d'opinione che presto si principeranno le ostilità col Piemonte (Gazz. d'Aug.)

IMPERO AUSTRIACO

VIENNA 24 Gennaio

Dal teatro della guerra si hanno notizie molto contraddicenti. Mentre già affermavasi che la guerra è finita, l'armata ungherese dispersa, il Parlamento sciolto, Kossuth fuggito, oggi invece si sente che gli Ungheresi hanno preso d'assalto la fortezza di Arad. Ciò è veramente inesplicabile. D'altra parte poi dicesi che Jellacich abbia preso Szegediny. La fortezza di Leopoldstadt fu bombardata e presa dalle truppe imperiali; la cittadella però è tuttora in potere degli Ungheresi, che vi si difendono accanitamente. Così pure l'importante fortezza di Comorn. Anche le notizie sul corpo d'armata comandato da Bem sono inesplicabili. Dapprima la sua invasione nella Bukovina avea incusso tanto terrore da far mettere in istato di guerra quella provincia non solo, ma anche tutta la Galizia, poi si disse che la sua armata non era che un cor-

po. staccato di 600 uomini, ora finalmente sentesi che egli fa da padrone a Cläusenbourg in Transilvania; ove prende un'attitudine minacciosa. È grandissima la curiosità di conoscere questi avvenimenti con precisione, ma mancano affatto i mezzi per sincerarsene.

Le comunicazioni col Nord continuano ad essere irregolari e malsicure. Oggi manchiamo di notizia da Olmutz e Kremsier, e non si parla più della dissoluzione del Parlamento, che nei giorni cessati sembrava già cosa fatta. Nella seduta di ieri doveva essere proposta una mozione d'urgenza del deputato Hyszewski, tendente a far sì che le truppe stanziate in Italia, in quanto appartengono a le province rappresentate nel Parlamento, abbiano ad esercitare il loro diritto di elezione come gli altri cittadini, ed inviare al Parlamento un proporzionato numero di rappresentanti.

(Gazz. di Trieste.)

In seguito delle cattive notizie ricevute dall'Italia, gli effetti pubblici e industriali ribassarono oggi alla Borsa di 1 a 2 per 100. Ci mancano le notizie d'Ungheria.

5 ofo. 85 3/8

Azioni della Banca 1960. — Strada ferrata Leopolda 65 7/8. (Gazz. d'Aug.)

— La Gazzetta costituzionale della Boemia ha, in data di Praga del 17 gennaio, quanto segue: „Gli avvenimenti in Galizia e in Transilvania eccitano l'universale attenzione. Dai pochi fatti certi che pervennero a nostra cognizione, frammezzo alle molte voci che corrono, risulta; che il Generale Bem dopo la presa di Klausenburg anziché rimanere nella Transilvania si rivolse dalla parte della Bukovina, dove però s'incontrò col Generale Malkowski che ne lo respinse. Contemporaneamente si chiamò i contadini a levarsi in massa come nell'anno 1846, e Dio ci guardi dalla rinnovazione di quelle scene terribili. L'abbandono della Transilvania sembra indicare un vasto piano d'insurrezione tendente a sparpagliare le forze imperiali, e produrre un caos rivoluzionario; per cui fa d'uopo di grand'energia onde porre argine ai molti pericoli di cui siamo minacciati.

„La voce della ripresa di Cassovia (Kaschau) per parte dei Magiari e d'una sconfitta toccata dal Generale Schlick si mantiene sempre in più, e guadagna credenza.

ALTRA DEL 25.

La pubblica attenzione si rivolge ora agli affari d'Italia: si crede che di giorno in giorno possano ricominciare le ostilità. Questo timore produce un cattivo effetto alla nostra Borsa.

Il corpo d'esercito di Nugent, forte di 35,000 uomini, ha ricevuto l'ordine di marciare per l'Italia. È imminente una battaglia sotto Venezia, al buon esito della quale mettiamo grande importanza.

Lettere di Pesth, che riceviamo in questo momento, in data del 23, portano la notizia di un fatto di armi presso Szolnok, dove le truppe imperiali hanno avuto una forte sconfitta e sono state respinte ad 8 leghe distante da Pesth. (Ivi.)

KREMSIER 20 Gennajo.

Le Autorità sopprimono alcuni giornali, ed impongono agli altri di tenersi in una prudente riserva; ma tutto ciò sarà inutile, sinché sarà lecito di leggere le discussioni parlamentarie. Il Parlamento va acquistando più grazia nel popolo, quantunque va perdendo nelle regioni superiori, ed il nobile modo con cui si esprimono intorno alle cose di Vienna anche quei Deputati che furono i più accaniti oppositori del movimento d'ottobre guadagnò loro per sempre la simpatia dei liberali. La questione della libertà della stampa, così calorosamente trattata in Kremsier, è per Vienna questione di vita e morte: poichè, è giunta all'eccesso l'impudenza con cui la stampa servile retrograda assalisce i liberali. Mentre le Autorità militari adoperano ogni mezzo per rendere sopportabile il gravoso stato d'assedio, per quanto ciò sta nei loro poteri, quelle belye arrabbiate di scrittori non isdegnano né calunnie, né denunce, né ogni altra viltà per opprimere chi sente liberalmente. Egli è quindi un vero bisogno che la stampa moderatamente liberale arresti lo sfrenato eccesso, opponga alle menzogne la verità, e faccia ricadere sui calunniatori la vergogna della calunnia.

ALTRA DEL 21.

Oggi ebbe luogo l'elezione del Presidente della Camera.

Nel primo scrutinio: Votanti 314
Smolka ottenne 145 voti

Strobach. 118 „
Nel secondo, Votanti 310
Smolka 153 „
Strobach. 108 „

Nel terzo, Votanti 312
Smolka 201 „
Strobach. 104 „
Voci perdute. 7 „

— Corre voce che possa avvenire un qualche mutamento nel Ministero. Bach passerebbe all'interno; Stadion alle finanze; Schmerling alla giustizia. Kraus poi sarebbe nominato Ministro Governatore in Gallizia.

ALTRA DEL 22.

Le notizie da Kremsier del 21 portano la nomina dei due vice-Presidenti nelle persone di Hein e Psetis (del Tirolo meridionale.) Siccome anche questi due sono Deputati appartenenti all'opposizione, così ritienisi come probabile la prorogazione della Dieta sino ai primi di maggio.

(Gazz. di Trieste.)

HERMANNSTADT 10 Gennajo.

Il concorso che i Serviani prestano agli imperiali comincia a divenir incomodo.

Il capo della leva in massa serbiana ha levato una contribuzione di 30,000 fiorini sulla tranquilla città di Hermannstadt: per tal fatto, venne deposto dal Governo imperiale.

UNGHERIA

PESTH 21 Gennajo.

Nella parte ufficiale della Gazzetta Universale Austriaca dei 22 corrente havvi una notificazione del Principe Windischgratz, che annunzia le misure da lui adottate per distruggere le bande armate, formate dagli avanzi degli Honved, che infestano la foresta di Bakony. La prima spedizione comandata dal Conte Althan fu coronata da un esito felice. La banda fu sbaragliata, e lasciò 10 morti sul campo, e 4 prigionieri in mano delle truppe, due dei quali vennero processati col giudizio stazionario e fucilati. (G. di Trieste.)

LUBIANA 15 Gennajo.

Jeri sono qui entrati circa 400 ungheresi. Due terzi all'incirca di essi erano armati; gli altri senza armi e venivano scortati dai primi. La soldatesca armata appartiene al reggimento d'infanteria Arciduca Ernesto, il quale all'avanzarsi dell'armata Imperiale in Ungheria, vi si unì spontaneamente, gli altri non armati sono Honved stati fatti prigionieri, i quali hanno un aspetto ben triste. Domani dicesi continueranno la loro marcia alla volta d'Italia. (Oss. Triest.)

POLONIA

POSEN 11 Gennajo.

Intorno agli avvenimenti di Varsavia nella sera di Natale abbiamo ricevuto ulteriori schiarimenti. Le autorità russe aveano avuto sentore che si era formata una frazione della società della Liga Polska di qui, per cui vennero arrestati diversi individui designati come capi di essa. Le misure militari di cui abbiamo fatto cenno, furono adottate per esagerare la loro colpa, col dimostrarla pericolosa allo Stato, ed incutere timore alla moltitudine. Una nuova misura fu presa per prevenire le congiure fra i giovani polacchi di nobile condizione. Essi devono cioè servire per una serie di anni, in impieghi civili e militari nell'interno della Russia. (Gazz. di Trieste)

IMPERO OTTOMANO

COSTANTINOPOLI 10 Gennajo.

Un movimento insurrezionale nell'Anatolia sorgerà a deviare in parte l'attenzione del Divano per le cose di Valacchia.

L'anno scorso il Kurdistan era insorto per opera di Bederhau-Bey; ma speditevi Eumer-Pascià a sedare quei torbidi, questo accorto generale, parte coll'oro e parte colla spada, era giunto a ristabilire la tranquillità, e Bederhau-Bey fu preso e pascià graziato dal Sultano.

Ora è Nour-Allah che riprende la parte di Bederhau Bey. Queste continue rivolte sono conseguenze dell'isolamento in cui sono quelle popolazioni e quindi del loro fanatismo religioso. Poichè egli è contro le riforme del gran visir Rescid-Pascià che que'fanatici si sono sollevati.

Invero è singolare. Mentre tutta Europa è commossa perchè i popoli reclamano riforme dei governi, la Turchia si commove perchè i popoli respingono le riforme che un saggio governo concede.

Certamente, allorchè i gabinetti d'Europa giungeranno a comprendere realmente i benefici della civilizzazione daranno appoggio al Divano il quale, con Rescid Pascià alla testa, vuole assolutamente far disparire la barbarie ed il fanatismo dei turchi e metterli in relazioni sociali coi cristiani.

Egli è perciò che le simpatie dei Moldo-Valacchi sono rivolte alla Turchia. Frattanto le potenze europee non intervengono che assai debolmente nelle province danubiane.

Che farà la Turchia quando si trovasse sola a fronte del Russo? Ad onta di tutte le sue migliori intenzioni ella si vedrà costretta ad abbandonare le vie delle riforme ed a predicare il fanatismo

mussulmano, a ritornare insomma ai tempi degli orrori e delle devastazioni per spingere l'islamismo contro i cristiani del Nord, e quindi noi cristiani qui stabiliti corriamo il pericolo di essere massacrati.

Abbas-Pascià fa la quarantina ai Dardanelli nel lazzaretto di Kouleli.

Si torna a mettere in campo la questione di un prestito. I Turchi in generale stentano ad avvezzarsi all'idea di dover contrarre un debito cogli infedeli, ma vi si decideranno senza dubbio.

BAYRUTH 9 Gennajo.

Le divisioni nella Montagna durano tuttavia. Iskadroh pascià di Seida ha ormai tentato ogni mezzo per mantenere l'ordine, ma tutto è indarno. Egli è un uomo assai erudito e di buon senso, ma i suoi ufficiali non servono sempre al suo buon volere.

I Beduini qui rifuggiti dopo la dedizione di Abdel-Kader fomentano ad ogni ora le dissensioni fra cristiani e mussulmani. Né l'invio di truppe fatto dal governo ha finora prodotto migliori frutti. (Concordia)

Una deputazione di Drusi e Maroniti s'imbarcherà fra poco per portarsi a Parigi ad implorare dalla Repubblica francese un appoggio contro le crudeltà che vengono su loro commesse dai delegati turchi al Libano. (Telegr. della Sera.)

AMERICA

Giusta le notizie da New-York del 26 dicembre, i deputati delle province meridionali degli Stati Uniti erano estremamente malcontenti di una risoluzione adottata dalla Camera dei Rappresentanti con 98 voti contro 87, portante che: „il commercio degli schiavi essendo contrario ai principj del cristianesimo e della Repubblica, ed essendo causa di cattivo nome agli Stati Uniti in tutto il mondo, il comitato relativo è incaricato di presentare al più presto un progetto di legge, col quale venga abolita la schiavitù nella provincia di Colombia. „ (Gazz. Ticin.)

— Il Presidente degli Stati Uniti ha presentato non ha guari al congresso un bill per l'organizzazione della California. Il governo potrà dividere questo Stato in uno o più territori. La California avrà un governatore, un'assemblea e un segretario. Il governo, il segretario, il procuratore e il maresciallo saranno nominati, e, col consenso del senato, presentati dal Presidente della Repubblica. Non potranno essi appartenere, come gli altri funzionari, né all'armata, né alla marina degli Stati Uniti. Questo bill è a un dipresso quel medesimo che fu già adottato per l'Oregon.

AVVISO.

Mercoledì 7 del corrente febbrajo, alle ore 11 antimeridiane, nel Negozio Librario di Francesco Archini, in via del Corso num. 249, presso S. Marcello, si effettuerà la vendita per auzione pubblica di una scelta libreria già appartenuta ad un Letterato defunto, contenente libri storici, antiquaria, belle arti e scienze, e di amena lettura.

Il catalogo si dispensa gratuitamente nel suddetto Negozio, ove si ricevono le commissioni per l'incanto.

ARRIVI

DAL GIORNO 30 AL GIORNO 31 GENNAJO.

Agnaglia Salvatore, siciliano, Avvocato, da Recanati.
De Spencer Federico, di Baden, Conte, da Bologna.
Debled Deroye, francese, Possidente, da Foligno.
D' Enrico Francesco Saverio, napoletano, Proprietario, da Frosinone.
Perusi Carlo, di Udine, Possidente, da Supino.
Roxas Luigi, napoletano, Civile, da Napoli.

DAL GIORNO 31 GENNAJO AL GIORNO 1 FEBBRAJO.

Allen Guglielmo, americano, Possidente, da Napoli.
Brown Gio., americano, Possidente, da Napoli.
Clark Giacomo, americano, Possidente, da Napoli.
Ciconi Teobaldo, di Friuli, Possidente, da Firenze.
Cantoni Melchiorre, lombardo, Scrittore, da Genova.
Martinengo Giuseppe, di Brescia, Possidente, da Firenze.
Muller Federico, di Wirttemberg, Corriere, da Napoli.
Parks Martino, americano, Possidente, da Napoli.
Parker Riccardo, americano, Possidente, da Napoli.
Sehtscherbotoff, russo, Principe, da Napoli.
Slaughter Filippo, americano, Possidente, da Napoli.

PARTENZE

DAL GIORNO 30 AL GIORNO 31 GENNAJO

Berghini Pasquale, piemontese, Avvocato, per Torino.
Curtis Lucio, inglese, Ufficiale di Marina, per Civitavecchia.
Gastinel Luigi, francese, Pensionato, per Firenze.
Lombard Rosalia, francese, Proprietaria, per Napoli.
Monzini Giuseppe, Corriere Straordinario, inglese, per Civitavecchia.
Ségeo Suardi Bartolomeo, bergamasco, Conte, per Napoli.
Verdi Giuseppe, parmegiano, Maestro di Musica, per Parigi.
Valeri Luigi, napoletano, Impiegato, per Livorno.
Welfkanow, russo, Possidente, per Firenze.

DAL GIORNO 31 GENNAJO AL GIORNO 1 FEBBRAJO.

Maurel Ignazio, di Nizza, Lavorante, da Rieti.
Stallata per Acquapendente.

